

38808/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO

Dott. GIUSEPPE LOCATELLI

Dott. LUCIA LA POSTA

Dott. FILIPPO CASA

Dott. MONICA BONI

SENTENZA
- Presidente - N. 548/2015
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 1466/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. P. [REDACTED] R. [REDACTED] N. IL [REDACTED]

avverso la sentenza n. 52/2014 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 22/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FILIPPO CASA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Luigi Maria PLACI*
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
per violazione dell'art. 131-bis c.p.; in subordine, il rinvio
del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv -

Udito il difensore Avv. *Francesco Ceolera*, che ha concluso per l'annullamento
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4.6.2013, il Tribunale Militare di Verona dichiarava D.P. R. responsabile dei reati ascrittigli di ingiuria ad un inferiore aggravata (capo 1: artt. 196 e 47 n. 4 c.p.m.p.) e di abbandono di posto aggravato (capo 2: artt. 120 e 47 n. 2 c.p.m.p.) e, concesse le attenuanti generiche prevalenti per entrambi i reati in contestazione e, quanto al reato sub 1), anche la circostanza attenuante di cui all'art. 48 c.p.m.p., lo condannava, in cumulo, ad una pena unica di sei mesi di reclusione militare, con i doppi benefici di legge.

2. Con sentenza del 22.10.2014, la Corte Militare di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva il D.P. dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste e, con la stessa formula, dal reato di cui al capo 1) in relazione alla espressione "hai capito coglione" e, qualificato il fatto residuo quale ingiuria ai sensi dell'art. 226, co. 1, c.p.m.p., riduceva la pena a un mese di reclusione militare, confermando nel resto la pronuncia impugnata.

Nei motivi di gravame, la difesa aveva sollevato eccezione di disapplicazione della richiesta di procedimento proposta dal Comandante della Legione Carabinieri "Emilia Romagna", sia perché non sottoscritta, in quanto inviata a mezzo fax, sia perché, dal momento in cui il Comandante di Corpo era diventato, nell'Arma dei Carabinieri, il Comandante di Legione, ne era derivata la perdita della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria in capo al soggetto titolare del diritto di cui all'art. 260 c.p.m.p.

La Corte Militare di appello disattendeva l'eccezione difensiva, osservando, in primo luogo, che la richiesta proposta il 13.4.2011, pur essendo stata trasmessa via fax, risultava sottoscritta dal Comandante della Legione Carabinieri "Emilia Romagna" e doveva, perciò, considerarsi valida e tempestiva, anche in collegamento con la missiva dello stesso Comandante in data 28.7.2011, con la quale il predetto attestava di essere venuto a conoscenza della vicenda con precedente segnalazione del 28.3.2011.

Quanto al secondo profilo, la Corte rilevava, da un lato, che le disposizioni emanate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non potevano essere disapplicate, in quanto trovavano fondamento in normative di rango sovraordinato, quali il D.P.R. n. 90/2010 e la L. n. 246/2005; dall'altro, che i Comandanti di Legione dei Carabinieri, quali Comandanti di Corpo, erano anche ufficiali di polizia giudiziaria militare, ai sensi dell'art. 301 c.p.m.p., sicché dovevano reputarsi legittimati a presentare la richiesta di procedimento.

3. Ha proposto ricorso per cassazione D.P. R. per il tramite del difensore di fiducia, deducendo: 1) violazione di legge e carenza di motivazione nell'applicazione dell'art. 226 c.p.m.p. sotto il profilo della offensività della frase di cui al capo 1); 2) violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non procedibilità di cui all'art. 260 c.p.m.p. e con riferimento alla formazione e proposizione della richiesta di procedimento.

3.1. La frase contestata al ricorrente non presentava carattere ingiurioso, costituendo, semmai, un invito a cessare turbative, ancorché formulato in modo improprio ma

comprensibile alla luce dei rapporti interpersonali tra i protagonisti, finalizzato a riprendere, ma non a offendere.

Rispetto a tale prospettazione difensiva la Corte non si era pronunciata, così come era rimasta silente circa il dedotto difetto, nella frase incriminata, degli elementi di coscienza e volontà essenziali per la configurazione del reato.

3.2. Quanto alla legittimazione del Comandante della Legione a presentare la richiesta di procedimento, il difensore del ricorrente individua quale norma di riferimento l'art. 57 c.p.p., ai sensi del quale il grado di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e, nel caso in esame, anche quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare, vengono meno con il passaggio dal ruolo degli Ufficiali superiori a quello degli Ufficiali generali, in modo analogo a quanto accade per la Polizia di Stato. L'art. 301 c.p.m.p. non appariva, dunque, conferente ai fini del decidere in quanto non derogava all'art. 57 citato, limitandosi ad aggiungere una figura ad hoc di U.P.G.M., ovvero il Comandante di Corpo.

Diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, il Comandante di Legione non poteva, allora, più ritenersi un U.P.G., né appariva possibile ipotizzare una scissione tra le due figure, nel senso che egli sarebbe stato U.P.G.M. e non U.P.G. ordinario.

Né, infine, poteva condividersi, ad avviso del ricorrente, l'affermazione della Corte secondo cui le disposizioni emanate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ex art. 726 del T.U.O.M. sarebbero di natura sovraordinata e, quindi, insuscettibili di disapplicazione, attesa la natura regolamentare di dette disposizioni, per ciò stesso preclusiva della possibilità di derogare alle norme del codice di procedura penale.

3.3. Quanto alla proposizione a mezzo fax della richiesta di procedimento, il difensore si duole che la Corte Militare di appello si sia limitata a liquidare la questione affermando che detta richiesta sarebbe stata valida e tempestiva, senza, tuttavia, spiegare perché la criticata modalità di trasmissione fosse tale da soddisfare i requisiti minimi di legge.

Il difensore rimarca che le stesse disposizioni regolamentari in ambito delle Forze Armate si erano più volte occupate della questione, evidenziando che, al più, la trasmissione a mezzo fax poteva costituire una sorta di preavviso di richiesta di procedimento, cui doveva, però, seguire necessariamente nei termini la trasmissione dell'originale a mezzo di incaricato o del servizio postale.

Del resto, il carattere imprescindibile della sottoscrizione dell'autorità procedente per l'esistenza della richiesta di procedimento si evinceva dagli articoli 336, 342 e 343 c.p.p., laddove si prevedono particolari adempimenti proprio per verificare la genuinità della sottoscrizione.

Nel caso in esame, viceversa, non poteva ritenersi esistente alcuna sottoscrizione dell'autorità competente, risultando acquisita solo una fotocopia della richiesta di procedimento.

Opinare diversamente in base al collegamento dell'atto a una missiva precedente, peraltro inviata anch'essa a mezzo fax, significava, in sostanza, ignorare il vero problema normativamente regolato.

3.4. In data 24.4.2015 è stata depositata memoria con motivi nuovi.

In relazione alla non chiara natura della richiesta di procedimento, nella fattispecie più simile a un atto amministrativo che a una condizione di procedibilità, ricorda il difensore che il D.L.vo n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) all'art. 47 disciplina la trasmissione di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni, sancendo il divieto assoluto di utilizzo del fax.

Nel caso si ritenesse di qualificarla come condizione di procedibilità, doveva richiamarsi il principio affermato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 728/97, secondo il quale la richiesta del Comandante di Corpo, per essere valida, doveva presentare i requisiti prescritti dalla legge processuale ordinaria secondo quanto indicato dall'art. 342 c.p.p. in tema di richiesta di procedimento: presentazione al P.M. e sottoscrizione dell'autorità procedente.

Con il secondo motivo nuovo, si chiede l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2014 n. 67.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

2. Le censure di carattere procedurale, da esaminarsi in via preliminare, sono infondate per le seguenti considerazioni.

In tema di reati militari, la richiesta del Comandante di corpo, necessaria ai fini della procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, è atto formale e irrevocabile, soggettivamente amministrativo e subordinato ai requisiti espressamente richiesti dalla legge penale (forma scritta, sottoscrizione dell'autorità competente; presentazione al P.M. entro un mese dal giorno in cui la detta autorità ebbe notizia del fatto).

Pertanto, la richiesta in questione si configura come vero e proprio atto processuale idoneo a rimuovere un limite all'esercizio dell'azione penale, ed è inserita nell' "iter" del processo penale, con la conseguenza che ad esso non è applicabile l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario (Sez. 1, n. 13998 dell'8/11/1999, P.M. in proc. Ricci, Rv. 214824; Sez. 1, n. 728 del 6/12/1996, dep. 3/2/1997, P.G. mil. in proc. Gargiulo, Rv. 206665).

E' stato precisato che l'attribuzione della facoltà di richiesta di procedimento, ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p., al Comandante del corpo o ad altro ente superiore, risponde a criteri di certezza e razionalità affinché sia sempre identificabile il soggetto titolare del potere di scelta ed apparendo giusto che sia il comandante del corpo a valutare l'opportunità o meno di

perseguire condotte di limitato disvalore, contemplate nei reati individuati dal citato art. 260 (Sez. 1, n. 22699 del 14/4/2004, Cogoni, Rv. 228506).

E' stato, inoltre, chiarito che la richiesta di procedere formulata dal Comandante di corpo non è soggetta a particolari requisiti di forma, essendo sufficiente la manifestazione di volontà idonea a rimuovere un ostacolo di legge all'officialità dell'azione penale. Salva la forma scritta, essa può essere espressa in qualsiasi modo (diretto o indiretto), con espressioni esplicite o in termini equipollenti, essendo solo rilevante che dall'atto emerga con chiarezza la volontà di rimuovere l'ostacolo processuale e, quindi, di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale contro il militare, resosi autore di uno dei reati compresi tra quelli elencati nell'art. 260 (Sez. 1, n. 31900 del 16/6/2004, Negash, Rv. 229936).

Agli enunciati principi si è uniformata la Corte militare che, sottolineata la pacifica coesistenza, in capo al Comandante di Legione dei Carabinieri, delle qualità di "Comandante del corpo" e di "ufficiale di polizia giudiziaria militare" (artt. 260 e 301 c.p.m.p.), ha correttamente disatteso l'eccezione difensiva tesa alla "disapplicazione" della richiesta di procedimento - necessitata dalla avvenuta derubricazione, da parte della Corte di secondo grado, del reato di ingiuria a un inferiore in ingiuria (punito con la pena della reclusione militare fino a quattro mesi dall'art. 226 c.p.m.p.) - inoltrata, nella specie, dal Comandante della Legione Carabinieri "Emilia Romagna" con fax del 13.4.2011 regolarmente sottoscritto e in seguito confermata con missiva, a firma dello stesso Comandante, in data 28.7.2011.

Altrettanto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che non inficiasse la regolarità dell'atto propulsivo la modalità di trasmissione a mezzo fax, sia per la libertà di forme che caratterizza, come detto, la richiesta di procedimento, sia per l'assenza di dubbi - tra l'altro neppure contestata dalla difesa - sulla volontà effettiva di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale nei confronti del D.P. ██████████, confermata dalla successiva missiva di luglio.

3. E', viceversa, fondato il motivo di ricorso con cui si contesta il vizio di motivazione circa il difetto di prova sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Dall'esame integrato delle due decisioni di merito si evince:

- che le cause che hanno determinato il fatto sono risultate estranee al servizio ed alla disciplina militare, avendo il ricorrente insultato il N. ██████████ a seguito della "non conveniente" affermazione di costui circa l'intendimento di ascoltare musica sull'automezzo che li stava conducendo a mensa e in collegamento con i precedenti rimproveri per il fatto che, in camerata, il N. ██████████ era solito ascoltare la musica ad alto volume, così disturbando il D. ██████████, che era intento a preparare degli esami universitari;

- che ricorrente e persona offesa "in passato si erano frequentati con eccessiva familiarità" (pag. 5 sentenza di primo grado);

- che il minimo della pena era giustificato dalla "tenuità ed occasionalità del fatto" (pagg. 14-15 sentenza impugnata).

Nonostante tali evidenze processuali, convergenti nel delineare, quanto al contesto, una situazione del tutto estranea all'ambito del servizio e della disciplina militare (tanto da

giustificare la derubricazione del reato in ingiuria), e, piuttosto, riconducibile al vissuto amicale che aveva legato e lega i due protagonisti, così da giustificare un approccio nel dialogo e una cifra di linguaggio - al di là del suo contenuto inopportuno e volgare, oggettivamente offensivo - ovviamente più disinvolti e diretti di quelli imposti dal formale rapporto gerarchico, la Corte Militare di Appello, incorrendo in erronea applicazione degli artt. 42 e 43 in relazione all'art. 226 c.p.m.p. e in irrisolvibile contraddizione logico-motivazionale, è pervenuta a decisione di condanna del ricorrente anziché assolverlo per difetto di prova sull'elemento psicologico del reato al di là di ogni ragionevole dubbio.

4. Da tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Filippo Casa



Il Presidente

Umberto Giordano

